



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 44 del 30.11.2023



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento disciplina le tariffe dei servizi educativi, scolastici e di assistenza scolastica che il Comune organizza ed offre alle famiglie che ne fanno richiesta, intendendo in tal modo sostenerle nei loro compiti educativi e di accudimento nella prima infanzia, nonché concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio agevolando la frequenza e l'integrazione nel sistema scolastico.

2. Il Titolo I contiene le norme generali che si applicano a tutte le tariffe disciplinate nel presente regolamento, fatte salve le deroghe contenute nella normativa di dettaglio di ciascuna tariffa disciplinate nel rispettivo titolo.

3. La partecipazione degli utenti al costo dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) ricerca di un punto di equilibrio tra le necessità di garantire l'universalità di accesso ai servizi e la capacità di sostenere i relativi oneri da parte dell'Ente;
- c) determinazione di tariffe agevolate per le famiglie con un maggior carico familiare al fine di supportarne i compiti educativi e di cura.

ART. 2 – Determinazione delle aliquote

1. Tenuto conto delle finalità di ciascun servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura indicata negli appositi atti di programmazione e bilancio, la Giunta Comunale approva le tariffe entro il termine stabilito dalle norme statali e comunque prima dell'avvio di ciascun anno scolastico.

2. La modifica delle tariffe in corso di anno scolastico è ammessa esclusivamente per il ripristino degli equilibri di bilancio a norma dell'art. 193, comma 3 del D.Lgs 267/2000.

3. Al fine di perseguire la celere riscossione delle entrate, la Giunta Comunale può prevedere una riduzione della tariffa laddove sia prevista la facoltà di pagamento anticipato in un'unica soluzione in alternativa al pagamento in più rate.

ART. 3 - Nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico individuato ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 223/89.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe rileva la residenza del minore che usufruisce del servizio.

3. Sono considerati come residente i bambini per i quali è in corso una convenzione tra il Comune di Casale Monferrato ed il Comune di residenza finalizzata alla fruizione dei servizi di cui al presente Regolamento.

ART. 4 - Contratto d'utenza

1. La Giunta Comunale approva lo schema di condizioni generali di contratto, che disciplina i rapporti contrattuali tra il comune e gli utenti del servizio, per i seguenti servizi:



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

ristorazione scolastica, nido d'infanzia, trasporto scolastico.

2. All'atto dell'iscrizione l'utente deve dichiarare di aver preso visione delle clausole contenute in detto schema di condizioni generali di contratto e deve approvare specificatamente per iscritto le clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ.

ART. 5 – Morosità

1. All'utente che non provveda al pagamento della tariffa nei termini stabiliti, viene intimato con raccomandata A/R di provvedere all'adempimento dovuto.

2. Su richiesta del debitore, che dimostri di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, è concessa dal responsabile della risorsa di entrata con apposita autorizzazione o comunicazione di accettazione dell'istanza, il differimento del termine di versamento o la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, comprensive di interessi al tasso legale. Il piano di rateizzazione non potrà superare di le trentasei rate mensili e la rata non potrà essere inferiore, di norma, ad euro 40,00. Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore ad euro 2.000,00 il responsabile potrà autorizzare un piano di rientro con un massimo di 72 rate mensili. In ogni momento il debito residuo può essere estinto in unica soluzione. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

3. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere.

4. La Giunta Comunale autorizza con proprio atto la conclusione di accordi transattivi laddove l'importo del credito superi i 3.000 Euro.

5. Laddove non risulti possibile o conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni stragiudiziali, in via bonaria, si procederà con la riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge.

6. Gli avvisi di accertamento esecutivo con forza precettiva, prodromici alla riscossione coattiva dei crediti di cui al presente Regolamento, devono contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 e più precisamente l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli stessi atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. L'accoglimento della domanda di iscrizione ai servizi di cui al presente Regolamento è subordinata all'accertamento dell'assenza di situazioni pregresse di morosità da parte del nucleo familiare.

ART. 6 - Procedure applicative

1. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Come previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

2. L'ufficio competente può contattare gli utenti al fine di richiedere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. Nei confronti dei soggetti interpellati che, nel termine loro assegnato, non ottemperino alle richieste o non comunichino le ragioni che impediscono tale adempimento, si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa massima prevista e al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre ad eventuali altre spese e sanzioni.

4. Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità di cui all'art. 5.

ART. 7 – Agevolazioni da parte del Servizio Socio-Assistenziale

1. Agevolazioni per i casi di indigenza e di particolare documentata gravità, sino al completo esonero dal pagamento della tariffa possono essere richieste al Servizio Socio Assistenziale del territorio.

2. Qualora il Servizio Socio assistenziale, in base alle proprie procedure interne, deliberi di concedere agevolazioni economiche all'utente, la tariffa del servizio richiesto viene rideterminata al fine di scomporre la quota a carico del Servizio Socio assistenziale, incassata direttamente dal Comune e la quota effettiva a carico dell'utente.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO II - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

ART. 8 - Servizio di ristorazione scolastica

1. Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado, per le classi a tempo pieno e tempo normale dal lunedì al venerdì, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico annuale.
2. Le iscrizioni avvengono con le forme e nei termini stabiliti dal competente ufficio, per un periodo corrispondente a ciascun ciclo scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) con facoltà di recesso da parte dell'utente da comunicare in forma scritta.
3. Il rapporto d'utenza è risolto di diritto a norma dell'art. 1353 c.c., senza necessità di alcuna comunicazione, qualora l'utente risulti moroso prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. In tal caso la riammissione al servizio è subordinata al versamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'ufficio comunale anche con riferimento a quanto previsto al precedente art. 5, comma 2.

ART. 9 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. A partire dal 1° luglio 2024, l'ammissione e la frequenza al servizio di ristorazione scolastica comporta il pagamento da parte dell'utente di una *tariffa forfettaria mensile*. La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, parametrata sugli effettivi giorni di fruizione del servizio, sulla base del tempo scuola di frequenza, e viene riscossa dal Comune attraverso le modalità di cui ai successivi art. 10, 10 bis e 10 ter.
2. La tariffa forfettaria mensile è graduata in correlazione alla situazione economica del nucleo familiare dell'utente attestata dall'ISEE ed al numero di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare contemporaneamente iscritti al servizio, in modo tale da garantire un'agevolazione proporzionale al carico familiare. La Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, stabilisce i livelli delle soglie dell'ISEE e per ciascuna fascia la tariffa unitaria a pasto dovuta per:
 - a) Nuclei familiari con 1 solo utente iscritto al servizio di ristorazione scolastica;
 - b) Nuclei familiari con 2 utenti iscritti contemporaneamente al servizio di ristorazione scolastica;
 - c) Nuclei familiari con 3 utenti iscritti contemporaneamente al servizio di ristorazione scolastica;
 - d) Nuclei familiari con 4 o più utenti iscritti contemporaneamente al servizio di ristorazione scolastica;
 - e) Nuclei familiari con utenti disabili.
3. Per i nuclei familiari in cui si verifica la contemporanea iscrizione di uno o più utenti al nido ed almeno un utente al servizio di ristorazione scolastica, ai fini dell'individuazione della tariffa unitaria a pasto, gli utenti iscritti al nido sono considerati per *factio iuris* come iscritti al servizio di ristorazione scolastica.
4. A partire dal 1° luglio 2024, agli utenti Residenti che non presentano l'attestazione ISEE verrà applicata la massima tariffa prevista per i Residenti. Agli utenti non residenti verrà



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

applicata l'apposita tariffa “Non Residenti” al di là della presentazione dell'attestazione ISEE.

ART. 10 - Pagamento della tariffa

Il pagamento della tariffa di ristorazione scolastica avviene attraverso la ricarica, presso esercizi abilitati al pagamento PagoPA oppure attraverso il portale web dedicato con pagamento on line o attraverso altre modalità di pagamento messe a disposizione dagli uffici competenti, del “*portafoglio virtuale*” attribuito a ciascun utente iscritto al servizio. L'utente, secondo le modalità di pagamento di cui al comma 1, effettua la ricarica mensilmente sulla base del documento di “fatturazione mensile” del mese di riferimento, inviato dall'ufficio competente. La scadenza per adempiere al pagamento sarà indicata sul documento medesimo (*ad es “fattura mensa scolastica settembre”..”ricarica entro il 15 ottobre”*).

2. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto, secondo modalità e tempi stabiliti dall'ufficio competente.

3. *abrogato*

4. *abrogato*

5. Qualora ciò non avvenga può essere sospesa l'erogazione del servizio sino alla regolarizzazione dei pagamenti ed in caso di ulteriore inerzia del debitore l'ufficio competente può comunicare la risoluzione del rapporto d'utenza a norma dell'art. 1456 c.c.

6. *abrogato*

ART. 10 bis - Riduzioni tariffarie per mancata fruizione del servizio

1. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.

2. A fini perequativi, nel caso di ricovero ospedaliero dell'utente, si opera una riduzione del 20% della tariffa mensile per assenze documentate per cause sanitarie pari o superiori a 5gg consecutivi. Parimenti la tariffa viene ridotta del 50% per assenze documentate per cause sanitarie pari o superiori a 10gg consecutivi.

3. In caso di degenza ospedaliera e/o per convalescenze post-ricovero documentate, la tariffa viene ridotta del 50% indipendentemente dai giorni di assenza.

4. In caso di gravi malattie o gravi motivi di famiglia che abbiano causato un'assenza prolungata e continuativa dell'utente dal nido la riduzione o l'eventuale esenzione potrà essere concessa su istanza motivata e documentata dell'interessato.

ART. 10 ter - Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio

1. Per i nuovi utenti la tariffa decorre dal mese di iscrizione al servizio, senza prevedere riduzioni.

2. Nel mese di settembre è prevista una riduzione del 40% della tariffa forfettaria mensile. Parimenti nel mese di giugno è prevista una riduzione del 40%, ma solo per gli iscritti frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

3. Nei tre mesi in cui è prevista l'interruzione dei servizi per le vacanze natalizie e pasquali (dicembre, gennaio, mese in cui cade la Pasqua) la tariffa è ridotta del 10%.
4. La tariffa è proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate perentoriamente entro il 10° giorno del mese stesso. In caso contrario sarà dovuta l'intera tariffa mensile prevista.
5. Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera é effettuata dividendo la tariffa mensile in ventiduesimi.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO III - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

ART. 11 - Servizio Nido d'infanzia

1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio di Nido d'infanzia sono disciplinate nell'apposito regolamento.

ART. 12 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. Gli utenti iscritti al servizio di Nido d'Infanzia sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio di Nido d'Infanzia disciplinata dal presente Titolo

2. Agli effetti del presente Titolo si precisa che il termine "tariffa" utilizzato nei successivi articoli è riferito esclusivamente alla tariffa del servizio di Nido d'Infanzia.

3. L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico dell'ente. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa é diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti, determinate applicando la disciplina vigente in materia di Indicatore della situazione economica (ISEE).

ART. 13 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale definisce le tariffe che l'utente deve corrispondere applicando i seguenti principi:

a) Al fine di determinare la tariffa corrispondente al modulo di servizio base (orario 7.30 – 16.30) e la tariffa corrispondente al modulo part-time (orario 7.30 – 13.30) si procede come segue:

- si stabilisce un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale viene applicata all'utente la tariffa minima;
- si stabilisce un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sopra del quale viene applicata all'utente la tariffa massima;
- nell'intervallo tra il primo ed il secondo valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vengono individuati uno o più scaglioni dell'ISEE cui corrispondono importi tariffari crescenti;

b) La tariffa di cui al punto a) viene incrementata proporzionalmente qualora l'utente scelga di utilizzare il servizio di prolungamento orario suddiviso in due fasce orarie: 16.30-17.00 e 17.00-18.00.

2. A partire dal 1° luglio 2024, agli utenti Residenti che non presentano l'attestazione ISEE verrà applicata la massima tariffa prevista per i Residenti. Agli utenti non residenti verrà applicata l'apposita tariffa "Non Residenti" al di là della presentazione dell'attestazione ISEE.

3. La Giunta Comunale stabilisce l'importo delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dal comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dal comma 343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160, recante la disciplina del c.d. "bonus asilo nido". La Giunta Comunale adotta gli atti opportuni al fine di rendere compatibile l'applicazione della presente disciplina tariffaria con quanto previsto nella



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

norma citata e di non gravare sugli utenti in caso di variazioni sulle norme succitate in cui il “bonus asilo nido” venga sospeso o revocato.

ART. 14 - Riduzioni tariffarie per mancata fruizione del servizio

1. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
2. A fini perequativi, nel caso di ricovero ospedaliero dell'utente, si opera una riduzione del 50% della tariffa giornaliera per ogni giorno di effettivo ricovero. Parimenti la tariffa viene ridotta del 50% per assenze dal servizio di durata superiore a 20 giorni consecutivi per convalescenze post-ricovero, infortuni, malattie in fase acuta opportunamente documentate.
3. In caso di gravi malattie o gravi motivi di famiglia che abbiano causato un'assenza prolungata e continuativa dell'utente dal nido la riduzione o l'eventuale esenzione potrà essere concessa su istanza motivata e documentata dell'interessato.
4. Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera é effettuata dividendo la tariffa mensile in ventiduesimi.

ART. 15 - Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio

1. Per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata per l'inserimento.
2. Qualora le sezioni, per motivi organizzativi, siano attivate per il solo turno antimeridiano si applica la tariffa corrispondente al modulo part-time.
3. Nei tre mesi in cui è prevista l'interruzione dei servizi per le vacanze natalizie e pasquali (dicembre, gennaio, mese in cui cade la Pasqua) la tariffa è ridotta del 10%.
4. La tariffa é proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate perentoriamente entro il decimo giorno del mese stesso o, per i nuovi utenti, entro il decimo giorno dalla data fissata dall'ufficio comunale competente per l'inserimento.
5. Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera é effettuata dividendo la tariffa mensile in ventiduesimi.

ART. 16 – Caparra confirmatoria.

1. Al momento della conclusione del contratto d'iscrizione l'utente è tenuto a versare una caparra confirmatoria pari ad Euro 100.
2. L'utente è considerato inadempiente qualora rinunci al servizio prima di aver frequentato per almeno due mesi. In caso di inadempimento la caparra viene ritenuta integralmente ed il suo importo non viene scontato sulla tariffa dovuta per il periodo frequentato. Diversamente la caparra viene scontata sulla tariffa dovuta dall'utente.

ART. 17 - Servizio di prolungamento estivo

1. Nel mese di luglio la tariffa è determinata nella misura di $\frac{1}{4}$ della tariffa mensile per ciascuna settimana che l'utente ha richiesto di frequentare nei tempi e nelle forme stabilite dall'ufficio.
2. Alla tariffa settimanale si applicano le norme di cui al presente titolo in quanto



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

compatibili. L'esenzione dal pagamento della tariffa è dovuta esclusivamente per le rinunce al servizio presentate entro il primo di luglio dell'anno di frequenza.

ART. 18 – Agevolazioni della tariffa

1. Qualora due componenti dello stesso nucleo familiare frequentino contemporaneamente il nido d'infanzia comunale la tariffa determinata ai sensi dell'art. 12 è ridotta per entrambi del 30%. Nel caso in cui i fratelli siano più di due, la percentuale di riduzione applicata a ciascun frequentante è incrementata di un ulteriore 10% per ciascun frequentante dal terzo in poi.

ART. 19 - Pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la scadenza indicata, di norma fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di frequenza. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto.

2. Qualora ciò non avvenga può essere sospesa l'erogazione del servizio sino alla regolarizzazione dei pagamenti ed in caso di ulteriore inerzia del debitore l'ufficio competente può comunicare la risoluzione del rapporto d'utenza a norma dell'art. 1456 c.c.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO IV – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E POMERIGGI SCUOLA

ART. 20 – Servizio di pre scuola, post scuola e pomeriggi scuola

1. Le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento relative al servizio di pre scuola, post scuola e pomeriggi scuola sono disciplinate negli appositi atti.

ART. 21 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. Gli utenti iscritti al servizio sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa disciplinata dal presente Titolo.

2. La tariffa è articolata in base ai servizi richiesti dall'utente ed è determinata su base annuale, forfettaria, senza alcuna graduazione sulla base della situazione economica del nucleo familiare.

3. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in corso d'anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell'anno scolastico in cui l'alunno risulta iscritto. La rinuncia deve essere presentata perentoriamente entro l'ultimo giorno del mese per aver diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.

4. Non sono dovute esenzioni, riduzioni o rimborsi in caso di malattia o per altra causa che impedisca la frequenza.

ART. 22 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere sospesa l'erogazione del servizio sino alla regolarizzazione dei pagamenti ed in caso di ulteriore inerzia del debitore l'ufficio competente può comunicare la risoluzione del rapporto d'utenza a norma dell'art. 1456 c.c.

2. Il pagamento della tariffa annuale può essere effettuato in soluzione unica anticipata, entro l'ultimo giorno del mese di settembre o in alternativa in due rate anticipate con scadenza rispettivamente l'ultimo giorno del mese di settembre e di febbraio.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO V – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 23 - Servizio di trasporto scolastico

1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio di trasporto scolastico sono disciplinate negli appositi atti.

ART. 24 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. Gli utenti iscritti al servizio sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa disciplinata dal presente Titolo.

2. La tariffa è articolata in base ai servizi richiesti dall'utente ed è determinata su base annuale, forfettaria, senza alcuna graduazione sulla base della situazione economica del nucleo familiare.

3. Non sono dovute esenzioni, riduzioni o rimborsi in caso di malattia o per altra causa che impedisca la fruizione del servizio.

ART. 25 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere sospesa l'erogazione del servizio sino alla regolarizzazione dei pagamenti ed in caso di ulteriore inerzia del debitore l'ufficio competente può comunicare la risoluzione del rapporto d'utenza a norma dell'art.1456 c.c.

2. Il pagamento della tariffa annuale può essere effettuato in soluzione unica anticipata entro l'ultimo giorno del mese di ottobre o in alternativa il versamento deve avvenire in due rate anticipate con scadenza rispettivamente l'ultimo giorno del mese di ottobre e di marzo.

ART. 26 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

1. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in corso d'anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell'anno scolastico in cui l'alunno risulta iscritto. La rinuncia deve essere presentata perentoriamente entro l'ultimo giorno del mese per aver diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.

2. E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per gli utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado che siano titolari di un abbonamento per l'utilizzo dei servizi di trasporto di linea e che siano stati ammessi al servizio di trasporto scolastico comunale per un impiego parziale (solo tragitto di andata o solo tragitto di ritorno) a causa della carenza di corse del servizio di linea in orari compatibili con l'entrata o l'uscita da scuola.

3. La tariffa è ridotta proporzionalmente per gli utenti che utilizzano il servizio parzialmente, qualora l'utilizzo parziale derivi da variazioni disposte dal Comune nell'articolazione del servizio come, a titolo esemplificativo, in caso di soppressione di corse o di variazione dell'orario tale da renderne incompatibile la fruizione.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, non sono previste riduzioni della tariffa in caso di inutilizzo parziale o totale del servizio.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

5. E' prevista una riduzione pari al 10% della tariffa nel caso di due utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno dei due utenti.
6. E' prevista una riduzione pari al 20% della tariffa nel caso di tre o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno degli utenti.
7. Tutti i benefici concessi hanno validità temporale limitatamente all'anno scolastico.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO VI – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO

ART. 27 - Servizio di centro estivo

1. L'attivazione del servizio, le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio sono stabilite dalla Giunta Comunale e disciplinate negli appositi atti.

ART. 28 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. Gli utenti iscritti al servizio di centro estivo sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio disciplinata dal presente Titolo e la tariffa del servizio di ristorazione (disciplinata al Tit. II).

2. La tariffa è articolata in base ai servizi richiesti dall'utente ed è determinata su base settimanale, forfettaria, senza alcuna graduazione sulla base della situazione economica del nucleo familiare. La Giunta Comunale può stabilire una riduzione percentuale per gli utenti con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad un'apposita soglia individuata dalla stessa Giunta.

3. Non sono dovute esenzioni, riduzioni o rimborsi in caso di malattia o per altra causa che impedisca la fruizione del servizio.

ART. 29 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento della tariffa complessiva dovuta per le settimane richieste deve essere effettuato in soluzione anticipata entro le scadenze fissate dall'ufficio.

2. In mancanza del versamento della tariffa è precluso all'utente l'accesso al servizio.

ART. 30 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

1. Si procede al rimborso della tariffa settimanale già versata solo in caso di rinuncia al servizio presentata in forma scritta all'ufficio competente entro il venerdì che precede l'avvio della settimana richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, non sono previste riduzioni della tariffa in caso di inutilizzo parziale o totale del servizio.

3. E' prevista una riduzione pari al 10% della tariffa nel caso di due utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno dei due utenti.

4. E' prevista una riduzione pari al 20% della tariffa nel caso di tre o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno degli utenti.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI – MANIFESTAZIONI
PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – Entrata in vigore

Tutte le norme entrano in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione.